

STATUTO

Titolo I (Costituzione – sede – durata)

Art. 1

E' costituita ai sensi degli artt.36 e seguenti c.c. e ai sensi del D.Lgs n.460/1997 l'Associazione:

"BAOBAB – AMICI DI TAMPELLIN O.N.L.U.S."(ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE).

Sia nella denominazione che in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta a terzi l'associazione userà la locuzione Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale o l'Acronimo O.N.L.U.S. così come previsto dall'art. 10 comma 1 lettera "i" del D lgs 460/97

Art. 2

La sede legale dell'Associazione è in S.Egidio del Monte Albino (SA) alla via SS. Martiri, 105 .
L'Associazione può istituire sedi in Italia e/o all'estero.

Art. 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

Titolo II (Scopo e attività)

Art. 4

L'Associazione ha carattere di volontariato, non ha scopo di lucro, è apartitica, apolitica ed ha struttura democratica e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Art. 5

L'Associazione si propone anche in collaborazione con altri organismi governativi e non, altre associazioni di volontariato, nazionali ed internazionali, la realizzazione nei Paesi in via di sviluppo, di progetti finalizzati all'istruzione, alla prevenzione delle malattie, al miglioramento delle qualità della vita.

In particolare ha per oggetto:

- l'invio di medici volontari di qualsiasi specializzazione;
- attività di screening per la prevenzione delle malattie;
- realizzazione di una rete di raccolta attrezzature, computers, libri e altro materiale di consumo e curarne l'invio;
- divulgazione e informazione, anche attraverso pubblicazioni nel settore delle attività proprie dell'Associazione, allo scopo di diffondere una cultura della solidarietà e di trasferire le tecnologie proprie negli ambienti dei Paesi in via di sviluppo;
- realizzazione di strutture scolastiche, sanitarie, pozzi o completamento di quelle già esistenti, curando l'aspetto organizzativo, logistico, nell'ambito di speciali progetti, in collaborazione anche con gli Enti locali;
- cura nei progetti proposti e da realizzare, dell'aspetto formativo del personale locale necessario, in modo da renderli pienamente operativi ed autonomi.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile raggiungimento degli scopi sociali, ed in particolare della collaborazione degli Enti locali, anche attraverso apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopo analogo o connesso al proprio.

L'Associazione non potrà svolgere attività diversa da quella di cui sopra, ad eccezione di quelle strettamente connesse e comunque non in via prevalente.

Per il conseguimento dei propri scopi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione potrà promuovere occasionalmente raccolta pubblica di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o si servizi ai sovventori.

Titolo III (Associati)

Art. 6

Sono "associati" coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio di Presidenza in quanto condividono gli scopi dell'associazione e sono ritenuti idonei al loro perseguimento . Gli associati si impegnano a promuovere con i mezzi più idonei le attività associative.

Art. 7

Possono essere "associati" le persone fisiche, gli enti riconosciuti e gli enti non riconosciuti.

Per promuovere la conoscenza e la condivisione dello scopo sociale, le persone fisiche minorenni possono essere iscritte, a richiesta in un apposito elenco.

Art. 8

Tutti gli associati hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio di presidenza con delibera da assumere entro il mese di dicembre e valida per il triennio successivo. La quota associativa e' intrasferibile

Art. 9

Tutti gli associati, senza discriminazione alcuna possono candidarsi a ricoprire le cariche sociali

Art 10

L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso.

Art. 11

Le prestazioni fornite dagli associati non possono essere retribuite

Art. 12

La qualifica di associato si perde per :

- Recesso del socio formalizzato mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
- Esclusione per gravi motivi, per inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto, per

comportamenti contrari ad esso e comunque per atti che danneggino l'Associazione ;
Il Consiglio di presidenza può deliberare l'esclusione dell'associato che non provveda al versamento della quota associativa annuale stabilita ai sensi dell'art 9.
I soci recedenti od esclusi non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione

Art. 13

Gli associati si dividono nelle seguenti categoria:

- fondatori;
- ordinari;
- onorari;

Sono associati fondatori coloro – persone o Enti che sono intervenuti nella costituzione dell'Associazione sottoscrivendone l'atto relativo.

Sono associati onorari coloro che hanno concorso con atti rilevanti allo sviluppo e alla diffusione delle finalità associative. La nomina a socio onorario è deliberata dall'assemblea degli associati su proposta del Presidente o del Consiglio di Presidenza.

Titolo IV (Il Patrimonio)

Art. 14

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- Quote associative;
- Contributi di privati;
- Contributo dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche ;
- Contributi di organismi internazionali ;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e dal ricavato delle manifestazioni e dalle attività organizzate dall'Associazione.

Titolo V (gli organi dell'Associazione)

Art. 15

Sono organi dell'associazione :

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio di Direttivo;
- il Presidente.
- Il Collegio dei Revisori

Art. 16

Le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito

Titolo VI (L'assemblea degli Associati)

Art. 17

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati di cui all'art. 6 ed è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico finanziario e del bilancio.

L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio di presidenza lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un decimo degli associati.

Ogni socio maggiorenne, qualunque ne sia la categoria, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea ivi comprese attinenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi.

Art. 18

L'assemblea nomina il Presidente ed il Consiglio di Presidenza, delibera sugli argomenti proposti all'ordine del giorno, nomina gli associati onorari, approva la relazione annuale sull'andamento dell'associazione , approva gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione elaborati dal Consiglio di Presidenza .

L'assemblea può essere convocata in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione .

Art. 19

Le Assemblee (sia ordinaria che straordinaria) in prima convocazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza semplice degli associati (metà più uno).

Qualora la maggioranza non dovesse essere raggiunta in prima convocazione , Le Assemblee sono validamente costituite in seconda convocazione con la presenza di qualsiasi numero di soci.

Art. 20

Le convocazioni delle Assemblee (ordinarie e straordinarie) sono fatte a mezzo comunicazione scritta e/o elettronica inviata agli associati almeno 10 giorni prima di quello fissato per la prima convocazione .

E' valida la comunicazione effettuata mediante pubblicazione sul sito della associazione .

Nella comunicazione di convocazione dovranno essere specificati il luogo, il giorno , l'ora e l'ordine del giorno.

Art. 21

Ogni associato ha diritto a un voto .Ogni associato può rappresentare per delega due associati.

Art. 22

Tutte le delibere sono adottate a maggioranza semplice (metà più 1) dei presenti.

Art. 23

Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto , sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 24

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione , con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Titolo VII (Il Consiglio Direttivo)

Art. 25

L'Associazione è amministrata da un consiglio di presidenza composto da tre a cinque membri.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art.26

Il consiglio Direttivo è convocato dal presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano di età.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre consecutive riunioni del Consiglio di Presidenza decade dalla carica.

Art. 27

Al Consiglio Direttivo è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e spettano indistintamente tutti i poteri inerenti, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o ad uno dei suoi membri. I Poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del consiglio di Presidenza solo congiuntamente.

Art. 28

Il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione degli associati, predispone il rendiconto economico e finanziario della gestione nonché la relazione annuale sull'esercizio della gestione .

Art. 29

Il Consiglio Direttivo cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio di Presidenza, vidimati .delegando tale compito ad uno dei suoi membri.

I libri di cui al comma precedente devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne estratti.

Titolo VIII (Il Presidente)

Art. 30

Il Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione è eletto dall'assemblea. Dura in carica 5 anni, ed è rieleggibile. Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.

Art. 31

Il Presidente vigila che gli indirizzi e le direttive generali, elaborati dal Consiglio di presidenza ed approvati dall'assemblea siano conformi allo scopo dell' Associazione e realizzati attraverso le attività previste dallo statuto.

Art 32

Il presidente , presiede il consiglio di Presidenza .

Art 33

Il Presidente custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornato il libro cassa.

La custodia delle somme e dei valori nonché l'aggiornamento del libro cassa potrà essere delegata ad un cassiere nominato dal consiglio di Presidenza.

Titolo IX (Collegio dei Revisori)

Art. 34

Qualora i proventi dell' Associazione superino per due anni consecutivi il limite previsto dall'Art 25 del D.Lgs 460/97 l'associazione si doterà del Collegio dei Revisori.

Art. 35

Il collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall'assemblea degli Associati , la quale designa anche il presidente.

Il collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'assemblea.

Titolo X (Esercizi sociali e Bilancio)

Art 36

L'esercizio sociale si chiude la 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve annualmente redigere il bilancio preventivo e consuntivo, il rendiconto economico e finanziario annuale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza del rendiconto economico e finanziario -nei dieci giorni che precedono l'assemblea che lo approva - ed il rendiconto economico e finanziario - dopo la sua approvazione - devono essere tenuti presso la sede

dell'associazione a disposizione degli associati che lo volessero consultare e ne volessero chiedere una copia.

Art 37

E' fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione ameno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuata favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura.

Art 38

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

**Titolo XI
(Scioglimento e liquidazione)**

Art. 39

L'associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per inattività protratta per oltre due anni.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e dell'organo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

**Titolo XII
(Norme applicabili)**

Art 40

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del libro 1° , Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal D. Lgs 4 dicembre 1997 n. 460 e dalla Legge 11 agosto 1991 n. 266.